

STATUTO

VEDOGIOVANE ASTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA ROERO 43

Numero REA: AT - 97515

Codice fiscale: 01213730052

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al N. 26067 di Raccolta

STATUTO

della società "VEDOGIOVANE ASTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel Comune di Asti la Società Cooperativa denominata "Vedogiovane Asti Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale", siglabile ove consentito con la denominazione "Vedogiovane Asti S.C.Soc.".

La Cooperativa ha sede in Asti.

La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e trasferire l'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 - Norme applicabili

Alla Cooperativa si applicano le norme del codice civile relative alle società cooperative e le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali. Laddove compatibili si applicano le disposizioni in materia di imprese sociali - enti del terzo settore di cui al d.lgs. 112/2017, successivamente modificato con d.lgs. n. 95/2018, successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; essa svolge, pertanto, la propria funzione senza fini di speculazione privata o di lucro ed ha per scopo di elaborare progetti e realizzare interventi finalizzati a fornire risposte alle esigenze del territorio, con particolare attenzione al mondo giovanile, in conformità agli obiettivi dell'animazione sociale e culturale.

La Cooperativa, pertanto, si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), "Disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'articolo 1, rubricato "Definizione", lettera a), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed

educativi.

La Cooperativa si propone, inoltre, di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici la Cooperativa potrà operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 112/2017, successivamente modificato con d.lgs. n. 95/2018, la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la progettazione, la gestione e la realizzazione di interventi e servizi socio-sanitari, animativi ed educativi, assistenziali in genere, orientati in via prioritaria ma non esclusiva, a promuovere il benessere e lo sviluppo delle competenze individuali e collettive dei soggetti destinatari, come indicato nello scopo sociale.

In relazione a quanto sopra specificato, la Cooperativa intende realizzare lo scopo sopra indicato, a titolo esemplificativo e non limitativo, attraverso:

a) svolgimento di attività economica nei seguenti settori di utilità sociale:

attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale, senza limiti di territorio, coerentemente con la realizzazione dello scopo mutualistico così come indicato nell'articolo 3;

attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone in situazioni di marginalità e disagio e di conseguente affermazione dei loro diritti. In tale punto deve considerarsi ricompresa l'attività di rappresentanza e tutela delle persone in condizioni di marginalità di fronte a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, da realizzarsi attraverso la forma più idonea ed incisiva, nel rispetto della legge e conformemente ai mezzi che essa tipicamente attribuisce agli enti portatori di interessi diffusi;

gestire comunità alloggio e residenziali in genere, case di riposo, centri di formazione, informagiovani, rivolti in preferenza a minori e giovani, nonché centri diurni, laboratori di quartiere, centri di aggregazione, asili nido, scuole materne, ludoteche, laboratori permanenti, centri di pronto intervento, centri e comunità di prima accoglienza,

attività di assistenza domiciliare e qualsiasi altra forma di attività inerenti a promuovere il benessere e lo sviluppo delle competenze individuali e collettive dei soggetti destinatari;

svolgere attività di animazione socio-culturale, sportiva, teatrale, ambientale e del tempo libero finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile;

svolgere attività di animazione socio-culturale, sportiva, teatrale, ambientale e del tempo libero finalizzate alla promozione dell'agio giovanile;

promuovere e gestire attività integrative, parascolastiche e libere attività complementari in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia nel corso dell'anno scolastico, sia durante le vacanze;

promuovere, perfezionare la formazione culturale, professionale e artistica dei soci e della realtà sociale, territoriale nella quale la Cooperativa opera; gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività educative, di orientamento al lavoro;

promuovere e/o effettuare per conto proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di ricerca-inchiesta, indagine o studio, anche in collaborazione con altri Enti, rivolte alle problematiche sociali;

promuovere ed organizzare incontri culturali ed educativi, dibattiti, mostre, convegni, seminari, tavole rotonde, cineforum, attività ricreativa, musicale, sportiva, di spettacolo e divertimento;

stipulare contratti e convenzioni, sotto qualsiasi forma prevista dalla legge, con Enti pubblici e privati;

rappresentare e tutelare i soci dinanzi allo Stato e agli Enti pubblici e privati, anche partecipando a quelle iniziative che venissero prese a vantaggio dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà partecipare ad istituti, società, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato per decisione dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività ritenuta utile e necessaria al perseguimento degli scopi sociali, oltrechè compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, bancarie, industriali che il Consiglio riterrà utili, e connesse agli scopi sociali, prestare garanzie, fidejussioni, mutua assistenza, ricevere contributi, ricevere donazioni ed atti di liberalità nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni ritenuti necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, senza alcuna distinzione di razza, religione e provenienza.

Sono soci cooperatori tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:

partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della Cooperativa, attraverso le proprie prestazioni;

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo;

hanno regolarità assoluta della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali.

I soci cooperatori comprendono i soci lavoratori ed i soci volontari.

Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere animativo socio-sanitario ed educativo: attitudini personali e competenze

professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;

per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in Cooperativa.

I soci che partecipino all'oggetto sociale attraverso la propria attività lavorativa, possono farlo nella forma del lavoro subordinato, della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, secondo le disposizioni della legge e del vigente regolamento interno.

Sono soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori.

E' prevista inoltre la categoria dei soci onorari ossia i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità al lavoro i quali possono diventare soci onorari della Cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Qualora consentito dalla legge il socio-lavoratore di età pensionabile potrà, a sua richiesta, proseguire l'attività lavorativa entro i limiti dell'eventuale legge.

Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa possono diventare soci onorari previa delibera dell'assemblea ordinaria.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. E' in ogni caso vietato praticare condizioni più favorevoli ai soci cooperatori in considerazione di tale loro qualità.

La Cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che quest'ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa

Cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo ai soci e loro conseguenti deliberazioni assunte. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con l'indicazione che nello statuto è previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali a sensi dell'art. 11 della legge 381/1991;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di

decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, all'atto dell'iscrizione del capitale sottoscritto nonché degli eventuali sopraprezzo e tassa di ammissione, come determinato per decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (o altro mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione) alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia cessato il rapporto di lavoro

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata (o altro mezzo idoneo) alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) che abbia cessato il rapporto di lavoro
 - c) che non abbia prestato servizio di volontariato da almeno un anno
 - d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
 - f) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 10 giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
 - g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo. In caso di esclusione, deliberata dagli amministratori, il socio escluso può chiedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera che della questione sia investita l'assemblea dei soci. In tal caso il provvedimento di esclusione diviene esecutivo solo a partire dal momento in cui l'assemblea comunica al socio la conferma del provvedimento amministrativo di esclusione, ferma restando la facoltà di opposizione di cui all'art. 2533 comma 3° c.c.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del

rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Le partecipazioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 - Quote di partecipazione Cooperativa

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, a sensi dell'art. 2468 c.c..

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo ne superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

La quota del socio cooperativo non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, ne in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, a sensi dell'art. 2537 del c.c..

La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale riserva di sopraprezzo;
- d) dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo
perduto dei soci;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 c.c., non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La Cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci nelle forme previste dagli articoli 2524 e 2438 e seguenti del c.c.. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- gli amministratori dovranno nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote, proporzionalmente agli altri soci;
- il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo che valuterà in base all'interesse della Cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuove emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del c.c..

Art. 19 Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea. Deve inoltre redigere il bilancio sociale sulla base delle norme disposte

per le imprese sociali ex d.lgs. 112/2017, successivamente modificato con d.lgs. n. 95/2018, che dovrà essere approvato con le stesse modalità e tempistiche del bilancio d'esercizio e pubblicizzato a norma di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17;
- e) un dividendo ai soci nei limiti previsti dall'art. 2514 del c.c.. In deroga a quanto sopra l'intero utile potrà sempre essere destinato per intero alle riserve indivisibili, legale e straordinaria, fatto salvo quanto da destinarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 20 Ristorni

Qualora le disponibilità di bilancio lo permettano e previa proposta del Consiglio, l'Assemblea potrà deliberare l'attribuzione di ristorni ai soci lavoratori, in base alla qualità e quantità dello scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento a parità di scambio mutualistico. I ristorni saranno ripartiti e destinati sulla base delle modalità e dei principi risultanti da apposito Regolamento interno preventivamente approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli

utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) potranno essere adottate, a scelta dell'organo amministrativo, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), o quelle di cui alle lettere a), b) e c) qualora l'opzione di cui al comma precedente non sia esercitata oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 23.

Art. 22 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-l'argomento oggetto della decisione;

-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

-l'indicazione dei soci consenzienti;

-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-l'argomento della decisione;

-il contenuto della decisione;

-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), posta ordinaria, elettronica o fax, e da affiggersi presso i locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove membri ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea prima dell'elezione. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona o per altri reati che importino l'esclusione anche temporanea dai

pubblici uffici. Gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità, non devono avere rapporti di dipendenza con la Cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico-operative congruenti con le attività indicate nell'oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del d.lgs. 112/2017).

Art. 29 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli

rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ricorrere alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Collegio sindacale, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori delegati, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 33 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al Vice Presidente.

Art. 34 - Organo sindacale

L'Organo sindacale viene nominato nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi, eletti per decisione dei soci e di due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è designato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Qualora ne sussistano i requisiti di legge è anche prevista la figura del Sindaco unico; in questo caso dove nello Statuto viene indicato Collegio Sindacale si intende Sindaco

Unico.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno e non al Collegio Sindacale almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri e i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli artt. 2403 e seguenti del c.c.: per il funzionamento del Collegio Sindacale valgono le norme di legge.

Art. 35 - Controllo contabile

In assenza del Collegio Sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda o venga comunque deliberato per decisione dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1 c.c..

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente che la cooperativa è tenuta ad osservare:

- divieto di distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della cooperativa ed all'atto del suo scioglimento;
- divieto di corresponsione di dividendi ai soci oltre al limite indicato dall'art. 2514 del c.c.;
- divieto di remunerazione di eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori oltre al limite previsto dalla lettera b) dell'art. 2514 del c.c.;
- obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Viviana Canale - Giorgio Gili